



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. OR / 31 / 2020 DEL 05-05-2020

Prot. n. 20200004461 del 05-05-2020

PROPOSTA N. OR - 33 - 2020 DEL 05-05-2020

OGGETTO: MISURE URGENTI DI SORVEGLIANZA SANITARIA – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL MERCATO SETTIMANALE DI PIAZZALE ROMA – MODIFICA ORDINANZA N. 25 DEL 14 APRILE 2020.

IL SINDACO

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 40 del 13 aprile 2020 che prevede all'articolo 1, lettera b "è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:

- a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- d) per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca”;

Richiamata la propria ordinanza n. 25 del 14 aprile 2020 avente oggetto “Misure urgenti di sorveglianza sanitaria – disposizioni organizzative del mercato settimanale di Piazzale Roma per la vendita di generi alimentari”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 42 del 24 aprile 2020 che ha ammesso la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe, nei mercati;

Visto il punto 16 dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 44 del 3 maggio 2020 che testualmente recita “ I mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi oggetto

generi alimentari, sono ammessi ove svolti in conformità a piani adottati dal Sindaco che stabiliscono le seguenti condizioni:

- a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- b) varchi di accesso separati da quelli di uscita;
- c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- d) rispetto delle disposizioni di cui all'allegato n.1”;

Visto il punto 18 dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 46 del 4 maggio 2020 che testualmente recita “I mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, vestiti e scarpe per bambini, libri, cartoleria e piante e fiori, sono ammessi ove svolti in conformità a piani adottati dal sindaco che stabiliscano le seguenti condizioni:...”

Ritenuto pertanto di adeguare la struttura del mercato settimanale del venerdì mattina, dalla data odierna e fino a revoca del presente provvedimento, secondo quanto disposto dalle ordinanze del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 40 del 13 aprile 2020, n. 42 del 24 aprile 2020, n. 44 del 3 maggio 2020 e n. 46 del 4 maggio 2020 prevedendo le conseguenti disposizioni di carattere igienico sanitario nonché di controllo e precisamente:

- l'area di vendita sarà opportunamente delimitata mediante transenne;
- la delimitazione prevederà un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sarà garantita la sorveglianza pubblica o privata per verificare le distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- i venditori e i compratori dovranno obbligatoriamente usare guanti e mascherine e comunque garantire la copertura di naso e bocca.

Ritenuto, vista l'impossibilità di garantire le distanze sociali e per evitare assembramenti, di non riservare alcun posteggio agli operatori senza posto fisso;

VISTO il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;

VISTI gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;

ORDINA

1. con decorrenza immediata e fino a revoca del presente provvedimento, a modifica della propria precedente ordinanza n. 25 del 14 aprile 2020, che lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì mattina in Piazzale Roma sia effettuata esclusivamente **per la vendita di generi alimentari, vestiti e scarpe per bambini, libri, cartoleria e piante e fiori**, con le seguenti prescrizioni:

- l'area di vendita sarà opportunamente delimitata mediante transenne;
- la delimitazione prevederà un unico varco di accesso separato da quello di uscita;

- sarà garantita la sorveglianza pubblica o privata per verificare le distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- i venditori e i compratori dovranno obbligatoriamente usare guanti e mascherine e comunque garantire la copertura di naso e bocca;
- al mercato potrà accedere n. 1 componente per nucleo familiare, salvo l'accompagnamento determinato da necessità e tutela della salute come nel caso di disabili e minori;

2. di non riservare alcun posteggio agli operatori senza posto fisso per evitare ulteriori assembramenti;

EVIDENZIA

la continua necessità di attenersi strettamente alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID- 19 contenute nei decreti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Giunta regionale del Veneto.

DISPONE

- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
- che la presente ordinanza:
 - * sia pubblicata all'Albo Pretorio;
 - * sia notificata agli operatori titolari di posteggio fisso per il mercato settimanale del venerdì tramite PEC;
- sia trasmessa a:
 - Consorzio di Polizia Locale;
 - Comando Stazione Carabinieri di Thiene;
 - Associazioni di categoria (Confesercenti e Confcommercio di Vicenza).

AVVERTE

- che il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020;
- che ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune;
- che sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine.

Zanè, 05-05-2020

Il Sindaco

BERTI ROBERTO

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)